

Statuto

Popsophia

associazione culturale

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1: Si è costituita con durata illimitata una associazione di promozione sociale, senza fini di lucro e con esclusione di ogni interesse ideologico, politico, professionale e commerciale, fra appassionati di arte, musica e cultura. La denominazione è 'Popsophia®' (P[©]PSOPHIA si allega il logo Popsophia® con la spirale a posto della prima 'o') e la sede è in via Martiri delle Foibe 16e, 62012 Civitanova Marche.

SCOPI

Art. 2: Gli scopi che l'associazione si prefigge sono:

- Favorire "la filosofia che indaga il 'pop' ed il 'pop' che racconta la filosofia".
- Valorizzare le forme del pensiero attraverso la libera circolazione delle idee e la diffusione della filosofia, e delle arti in genere.

L'associazione Popsophia® per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, con finalità di favorire, attraverso la contaminazione tra generi, la conoscenza della filosofia, della sociologia e della psicologia, in particolare:

- Attività culturali: organizzazione, promozione e realizzazione di eventi culturali (manifestazioni e festival) convegni, conferenze, dibattiti, rassegne, mostre, spettacoli ed esposizioni, concerti, proiezioni di film e documentari, seminari di sensibilizzazione e approfondimento e quanto altro utile al raggiungimento delle finalità dell'associazione.
- Attività didattica e di formazione: corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- Attività editoriale: produzione, pubblicazione e divulgazione di testi, stampati, riviste d'approfondimento, periodici, materiale didattico, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute e quant'altro attinente gli scopi sociali, in proprio o tramite imprese editoriali; Realizzare materiale stampato, audio, video e media per la presentazione dell'associazione e per la diffusione dei suoi scopi e delle sue attività;
- Attività di ricerca: elaborare, autonomamente o su incarico di Enti Pubblici e privati, studi, ricerche; promuovere ogni attività di ricerca e analisi inerente la pop-filosofia anche tramite la creazione di un centro studi e di raccolta dati.
- Instaurare rapporti di collaborazione e cooperazione con le associazioni, le organizzazioni e le Istituzioni

Tutto ciò potrà essere reso sia dall'associazione direttamente (soci e altri soggetti a essa riconducibili) sia attraverso la collaborazione con enti terzi di qualsiasi tipo e nazionalità;

MEZZI

Art. 3: L'associazione trae i mezzi economici e patrimoniali per conseguire le proprie finalità da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici e privati;
- eventuali donazioni e lasciti;
- proventi da iniziative, stabili o occasionali;
- sponsorizzazioni;
- beni, immobili e mobili;
- contributi finanziari e benefici economici provenienti da soggetti pubblici e privati;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrata nel rispetto della legislazione vigente.
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

SOCI

Art. 4: L'associazione ha soci fondatori, ordinari, onorari, sostenitori e giovani. I soci possono essere sia singole persone che enti ed associazioni, che partecipano mediante il legale rappresentante o suo delegato che può essere sostituito con comunicazione scritta. Le ammissioni dei soci vengono deliberate dal consiglio direttivo, previa domanda scritta al presidente; il consiglio può chiedere tutte le garanzie necessarie e non ha l'obbligo di motivare il proprio giudizio, che rimane insindacabile.

Art. 5: La quota associativa è determinata dal consiglio direttivo ogni anno. L'adesione ha la durata di un anno e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene data disdetta dal socio, almeno un mese prima della scadenza. La quota non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6: Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'associazione.

Art. 7: I soci ordinari e sostenitori possono essere persone fisiche, enti ed aziende.

Art. 8: Sono soci onorari coloro che si siano distinti per particolari meriti a favore dell'associazione o che, per la loro rinomanza nel mondo della cultura, rechino prestigio alla stessa; essi vengono nominati dal consiglio direttivo su proposta del presidente. Sono soci giovani i minori di anni 18.

Art. 9: La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni (recesso), morosità nel pagamento delle quote o decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'associazione e ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo, con delibera motivata, in caso di

comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione e quando l'esclusione si renda necessaria per salvaguardare la dignità e il decoro dell'associazione.

ORGANI

Art. 10: Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Consiglio di Indirizzo

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11: L'assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, onorari e sostenitori. Hanno potere di voto i soci fondatori, ordinari e sostenitori. I soci onorari hanno funzione consultiva. Ogni socio ammesso a votare può delegare, con atto scritto, un altro socio a votare in sua vece; ogni socio effettivo può portare non più di una delega. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 12: L'assemblea dei soci è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 13: Compete all'Assemblea:

- l'elezione del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori,
- l'approvazione del rendiconto economico finanziario,
- la deliberazione sulle linee programmatiche e sul bilancio preventivo,
- la deliberazione sulle modifiche riguardanti lo statuto,
- la deliberazione sullo scioglimento dell'associazione e su tutte le materie che il consiglio direttivo intenda sottoporre.

Art. 14: L'assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il presidente e/o la maggioranza del consiglio direttivo lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta con lettera firmata da almeno un quarto dei soci.

Art. 15: La convocazione avviene con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ai soci con almeno otto giorni di preavviso anche a mezzo fax o via e-mail. L'assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vice-presidente.

Art. 16: L'assemblea, ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia la percentuale di soci aventi diritto al voto presente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17: Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea, di cui almeno due scelti da i soci fondatori tra i propri membri. Il consiglio è convocato, di norma, anche in via informale, una volta ogni tre mesi, dal presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti.

Art. 18: I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di mancata partecipazione di un membro a tre riunioni consecutive non giustificate, il consigliere decade dalla carica. Egli verrà sostituito cooptando nel consiglio direttivo uno o più nuovi membri che permangono in carica fino alla prima assemblea.

Art. 19: Il consiglio direttivo delibera alla presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri eletti. Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti; in caso di parità il voto del presidente vale doppio.

Art. 20: Le funzioni del consiglio direttivo, che ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sono:

- eleggere al suo interno il presidente, il vice-presidente ed il segretario tesoriere
- stabilire le quote associative annue
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- nominare i responsabili di settori di lavoro
- deliberare l'assegnazione di speciali incarichi ai soci o se necessario a collaboratori esterni, e gli eventuali rimborsi spese
- studiare, raccogliere e presentare le proposte per lo sviluppo dell'associazione e decidere eventuali trasferimenti di sede
- formulare criteri e norme, redigere regolamenti e disporre atti per il migliore funzionamento delle attività sociali
- nominare i membri del consiglio di indirizzo
- attuare le direttive generali ed i programmi stabiliti dall'assemblea dei soci
- deliberare le ammissioni dei nuovi soci

PRESIDENTE

Art. 21: Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti con terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Art. 22: Le funzioni del presidente sono:

- coordina e dirige tutte le attività associative
- convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci
- dispone per gli atti occorrenti all'espletamento della attività
- cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e/o ne assume eventuali altri urgenti e utili, che dovranno essere comunicati al direttivo, alla prima riunione utile, per la ratifica

Art. 23: Il presidente è sostituito dal vice-presidente, nel caso di assenza o impedimento.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24: L'assemblea elegge tra i soci fino a tre revisori che durano in carica tre anni. I revisori hanno accesso alla contabilità ed ai documenti amministrativi dell'associazione ed esprimono il proprio parere motivato in merito al bilancio consuntivo.

AMMINISTRAZIONE

Art. 25: L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione è completato da un programma annuale. Il conto consuntivo viene accompagnato da una relazione sull'attività svolta; esso deve essere sottoposto all'assemblea ed approvato dalla stessa entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 26: Il segretario redige i verbali e le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo; ne cura la trascrizione e la conservazione; provvede agli atti amministrativi; controfirma i verbali e libri sottoscritti dal presidente.

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 27: Il Consiglio di Indirizzo è un organo consultivo del Consiglio Direttivo al quale formula pareri e proposte sulla vita culturale dell'Associazione della quale rappresenta inoltre un'interfaccia nei confronti del mondo scientifico ed accademico.

Art. 28: Il Presidente, il Segretario ed i componenti del Consiglio di Indirizzo sono designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e durano in carica tre anni.

Art. 29: I membri del Consiglio di Indirizzo si riuniscono periodicamente (almeno una volta l'anno) per discutere quali siano i criteri e le iniziative più opportune da prendere per promuovere la vita culturale dell'Associazione.

MODIFICA - SCIoglimento

Art. 30: Le modificazioni del presente statuto, nonché lo scioglimento dell'associazione, dovranno essere deliberate dall'assemblea generale straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci in prima convocazione, e della maggioranza in seconda convocazione. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale avanzo di liquidazione che dovrà essere comunque devoluto a scopi affini a quelli dell'associazione. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

LOGO:

POPSOPHIA

POPSOPHIA con le lettere maiuscole e la spirale a posto della prima 'o'